



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 89

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA ANELLA DEMETRIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TREDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10,30** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assenti:

Assessori Presenti N°. **3** Assessori Assenti N°. **//**

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA ANELLA DEMETRIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

IL SINDACO

Premesso che in data 13.12.2021 è stato acquisito, al n. 9798 del protocollo di questo Ente, l'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania proposto dalla sig.ra Anella Demetrio;

Considerato che il suddetto procedimento è volto all'accertamento della responsabilità dell'Ente per presunti errati lavori eseguiti in prossimità dell'abitazione della parte attrice, ai fini della condanna al risarcimento dei danni subiti, oltreché al pagamento delle spese di lite;

Dato atto che la sig.ra Anella Demetrio in data 09.03.2021 aveva già notificato il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei danni subiti alla propria abitazione e che la ricorrente riteneva ascrivibili al Comune;

Considerato che con deliberazione n. 19 del 31.03.2021 la Giunta Comunale aveva autorizzato la costituzione in giudizio dell'Ente nel suddetto procedimento, conferendo l'incarico di patrocinio legale all'avv. Fedelina Tambasco;

Dato atto che nell'ambito del suddetto procedimento n. 279/2021 R.G. il Tribunale di Vallo della Lucania ha rigettato il ricorso presentato dalla sig.ra Anella Demetrio, avendo accolto le eccezioni predisposte dall'Ente;

Rilevata, pertanto, l'opportunità di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente per la difesa e la tutela delle ragioni dell'Ente;

Rilevato che questo Ente è privo di ufficio legale e che, quindi, necessita di conferire l'incarico ad un legale esterno abilitato, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità, che provveda alla costituzione in giudizio del Comune di Pisciotta e all'espletamento di tutta la successiva attività giudiziale;

Dato atto che, in ossequio al principio di trasparenza, l'Amministrazione si è dotata di un elenco ristretto di professionisti di fiducia ai quali poter affidare nel rispetto del Codice dei Contratti la rappresentanza legale dell'Ente in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali;

Evidenziato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee Guida n. 12 ha sottolineato l'importanza della costituzione di elenchi di professionisti per l'affidamento dei servizi legali, mediante procedure trasparenti ed aperte;

Visto l'articolo 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi "concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - a. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - b. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e s.m.i., servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
3. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
4. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poteri";

Premesso che:

- Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, aderendo all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, ha evidenziato, nelle Linee Guida n. 12 relativamente all'affidamento dei servizi legali, che il singolo incarico affidato ad un legale costituisce contratto d'opera professionale e non appalto, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016;
- L'art. 4 del Codice dei contratti pubblici dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Visto il "Regolamento per l'affidamento ad avvocati esterni iscritti nella short list di incarichi professionali per la rappresentanza, il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune di Pisciotta", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2021;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento "la Giunta Comunale, ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione, dispone la costituzione in giudizio per resistere o promuovere liti, ovvero l'attivazione di procedure extragiudiziali, e con lo stesso atto approva il nominativo del legale da incaricare, scelto tra gli iscritti nell'elenco di cui agli articoli precedenti e conferisce mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di procedere alla formalizzazione dell'incarico mediante sottoscrizione di apposito contratto di patrocinio legale e autorizzando il Sindaco alla firma del mandato ad litem";

Dato atto che la selezione del legale esterno, tra i professionisti iscritti nell'elenco, avviene nel rispetto di diversi principi, tra cui la specializzazione e le esperienze risultanti dal curriculum, il principio di rotazione, oltre che per consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;

Ritenuto di affidare il presente incarico legale allo stesso professionista incaricato per il precedente giudizio, al fine di dare univocità, uniformità e continuità alla difesa degli interessi dell'Ente, ovvero all'avv. Fedelina Tambasco (CF: TMBFLN67C48H703Z);

Dato atto, inoltre, che, in base al "*Regolamento per l'affidamento ad avvocati esterni iscritti nella short list di incarichi professionali per la rappresentanza, il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune di Pisciotta*", il compenso per il professionista, calcolato in base al valore dichiarato della causa, è di euro 500, oltre oneri di legge;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;


PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di **approvare** le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di **autorizzare** il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella vertenza innanzi al Giudice di Pace, descritta in premessa, conferendo, alle condizioni economiche specificate in premessa, l'incarico di patrocinio legale all'avvocato Fedelina Tambasco (CF: TMBFLN67C48H703Z);
3. Di **impartire** al Responsabile del Servizio, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono qui integralmente richiamate, l'atto di indirizzo di procedere a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale, mediante sottoscrizione di apposito contratto di patrocinio legale, ivi compreso l'impegno di spesa;
4. Di **dichiarare**, in considerazione dell'urgenza, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Sindaco
on. Ettore Liguori

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Francesca Faracchio

Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000):

FAVOREVOLE



Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi dal Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,


DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO
on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, 15 DIC 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13 DIC 2021

- ☐ Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 15 DIC 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio



In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 15 DIC 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

